



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 1124 REG. GENERALE DEL 6 DIC. 2019

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE N. 193 DEL 30/10/2019

Oggetto: Servizio di conferimento della frazione differenziata dei rifiuti presso la piattaforma della società Etna Global Service S.r.l., con sede in Catania - Determinazione a contrarre e impegno di spesa - Codice CIG Z7C2A6A253.

Il Coordinatore del 3° Settore

Premesso che:

-con deliberazione n. 01 del 16.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

-a seguito di ciò e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261 del D. Lgs. 267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;

-ai sensi dell'art. 250 di detto decreto dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 del D. Lgs. 267/2000 il Comune di Lentini non potrà impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato (anno 2013), e comunque nei limiti delle entrate accertate;

-i coordinatori di settore, in dipendenza di ciò, al fine di effettuare gli atti gestionali necessari ad assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili e/o le operazioni occorrenti ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, durante la procedura di risanamento e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, utilizzano le risorse finanziarie loro assegnate annualmente;

-nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti si è provveduto, in attuazione delle disposizioni delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, emanate ai sensi dell'art. 191, c. 4 del D. Lgs. 152/2006, ad avviare la raccolta differenziata dei rifiuti per le seguenti tipologie:

CER	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
15 01 02	6.1	Imballaggi in plastica
15 01 01	1.1	Imballaggi in carta e cartone
20 01 01	1.1	Carta e cartone
15 01 07	2.1	Imballaggi in vetro
15 01 06	1.1	Imballaggi in materiali misti (raccolta multi materiale:plastica/alluminio)
15 01 03	9.1	Imballaggi in legno
20 01 38	9.1	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	16.1.1	Scarti biodegradabili

-**Considerato** che risulta opportuno conferire i rifiuti differenziati presso piattaforme autorizzate dal CONAI, precisando che il comune di Lentini ha stipulato convenzioni con i vari consorzi;

-**Considerato**, altresì, che al fine di consentire al Comune di Lentini di introitare i contributi elargiti dai consorzi anzidetti, le frazioni differenziate dopo essere raccolte e trasportate nelle piattaforme autorizzate, devono essere selezionate e pressate per essere in seguito inviate presso le industrie di lavorazione;

-**Preso atto** che, a seguito di richiesta di offerta trasmessa alle piattaforme presenti nel territorio delle provincie di Siracusa e di Catania e regolarmente consorziate CONAI, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

- Ecolit S.r.l., con sede in Camporotondo Etneo - Zona Art. c.da Cugno (CT);

- Wemed S.r.l., con sede in Gravina di Catania (CT) -Via del Carabiniere, 13;
- Sicula Trasporti S.r.l., con sede in Catania - Via Fratelli Gorgone, 71 Zona Ind.;
- Etna Global Service S.r.l., con sede in Catania - Via V^ Strada, 10 Zona Ind.;

-Ritenuto che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale sia quella della società Etna Global Services S.r.l.;

-Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016;

-Ritenuto, pertanto, di incaricare la società anzidetta di effettuare il servizio di che trattasi, impegnando la somma pari ad € 30.000,00, I.V.A. di legge inclusa, per i mesi di Novembre e Dicembre 2019, approvando, altresì, gli schemi di convenzione tra il Comune di Lentini e la società Etna Global Service S.r.l. proposti da quest'ultima;

Considerato che:

-risulta necessario regolamentare i rapporti con la citata piattaforma autorizzata al fine di assicurare il conferimento e la selezione della frazione secca dei rifiuti solidi urbani;

-con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il conferimento delle frazioni di plastica, alluminio, vetro, legno, carta e cartone, come sopra elencati, provenienti da raccolta differenziata effettuata all'interno del territorio comunale presso piattaforma autorizzata allo stoccaggio, selezione e trattamento;

-l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di conferimento delle frazioni differenziate provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani raccolti nell'ambito del territorio comunale;

-il contratto verrà perfezionato con la sottoscrizione degli schemi di contratto allegati alla presente e che ne fanno parte integrante da parte della ditta e dello scrivente Coordinatore del 3° Settore;

-Ritenuto necessario procedere all'affidamento del servizio di conferimento delle frazioni di plastica, metallo, alluminio, vetro, carta e imballaggi in carta/cartone, come sopra elencati, provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani raccolti nell'ambito del territorio comunale, in quanto il conferimento dello stesso prodotto presso la discarica quale rifiuto indifferenziato sarebbe più oneroso per l'ente;

-Viste le bozze di contratto allegate trasmesse dalla società Etna Global Service S.r.l., con sede in Catania, in via V^ Strada n. 10 Zona Ind., partita I.V.A. 04210930873, relative al servizio di conferimento e recupero delle frazioni di plastica, alluminio, vetro, legno carta e cartone provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani raccolti nell'ambito del territorio comunale, per un importo complessivo stimato in € 30.000,00, I.V.A. al 10% inclusa;

Visti:

-l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, nonché il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio e le procedure di liquidazione delle spese;

-l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

-l'Ordinanza sindacale n.15 del 26.07.2016;

-l'Ordinanza Sindacale n.21 del 30.06.2018;

-la L.R. 9/2010;

-l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3/Rif del 31 maggio 2016;

-l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5/Rif del 7 giugno 2016 e successive;

-il vigente Statuto Comunale;

-l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

-il vigente Regolamento di contabilità;

-il vigente Regolamento dei contratti;

-il codice CIG Z7C2A6A253 rilasciato dall'ANAC;

Richiamata integralmente la premessa

DETERMINA

-DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 alla società Etna Global Service S.r.l., con sede in Catania, in via V^ Strada n. 10 Zona Ind., partita I.V.A. 04210930873, il servizio di conferimento, selezione e recupero delle frazioni di plastica, vetro, alluminio, legno, metallo, carta e cartone provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani raccolti nell'ambito del territorio comunale, per un importo complessivamente stimato in € 30.000,00, I.V.A. al 10% inclusa e per un periodo di mesi due, dal 1° Novembre al 31 Dicembre 2019;

-DI APPROVARE gli schemi di convenzione tra il Comune di Lentini e la società Etna Global Service S.rl., con sede in Catania, in via V^ Strada Zona Ind. , partita I.V.A. 04210930873 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-DI IMPEGNARE l'importo pari ad € 30.000,00, I.V.A. di legge inclusa per detto servizio;

-DI PROCEDERE al pagamento del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura, nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa, con ulteriore atto di liquidazione;

-DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9;

-DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9, Legge n., 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con Deliberazione di Giunta n.75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;

-DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta, altresì, compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;

-DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del siti internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente.



UFFICIO RAGIONERIA				
Bilancio				
Tit.	Funz.	Int.	Cap.	Imp.
OGGETTO DELLO STANZIAMENTO				
Somma Stanziata				
Somma Aggiunta				
Somma Dedotta				
Somma Definitiva				
Pagamenti Fatti				
Impegni Precedenti				
Spesa Deliberata				
Rimanenza Disponibile				
IL RAGIONIERE				

Visto per la regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



05/12/2019

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2019)

Page 1 of 1

Attestazione n° 914

Impegno Definitivo

Impegno: 2019/1/1015/1 del 05/12/2019

Delibera/Determina: n° 193 del 30/10/2019

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 3 Prop.: 3

PdC Imp.: 1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 30.000,00

Oggetto: Servizio di conferimento della frazione differenziata dei rifiuti presso la piattaforma della società ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. con sede in Catania - Determinazione a contrarre e imp.di spesa.- CIG Z7C2A6A253

Castelletto disponibilità al 05/12/2019

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2019	29397	0	0903103	SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	03	Rifiuti		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroagg.	03	Acquisto di beni e servizi		
PDC	1.03.02.15.005			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	381.559,55	30.000,00	718.440,45

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 193 del 30 OTT. 2019

Registro Generale N. 1124 del - 6 DIC. 2019

P. cod. 1128 / Mag del 05/12/2019

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI VS. RIFIUTI DI PLASTICA CER 20.01.39

TRA

Il Comune di Lentini (SR) con sede in Via, nella persona di che interviene nella qualità di in forza al proprio mandato del Comune di Lentini (SR), che d'ora in poi potrà essere denominata "*Società*"

E

La Società Etna Global Service srl con sede legale e stabilimento in via V ^ strada n.10 Zona Industriale Catania (CT), P. IVA 04210930873, nella persona della sig.ra Fragapane Concetta Nata a Nicolosi (CT), il 27/06/74 che interviene nella qualità di Amministratore Unico, d'ora in poi individuato come "*Contraente*"

premessi che

- La Etna Global Service srl è in possesso di un impianto idoneo alla ricezione di rifiuti di plastica CER 20.01.39;
- Che detto impianto è regolarmente autorizzato dalla Città Metropolitana di Catania con Autorizzazione n. 197 del 08/06/2015.
- Il *Comune di Lentini* (SR) ha affidato incarico alla Etna Global Service srl, per il conferimento dei rifiuti con CER 20.01.39, come da Vs. mail del 24/10/2019;
- La Etna Global Service srl così come comunicato da relativa nota, ha dato disponibilità ad eseguire suddetto servizio al prezzo di € 0,055/Kg.
- La società intende conferire giornalmente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata eseguita nel *Comune di Lentini* (SR) presso il predetto impianto;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La *Società* con il presente si impegna a conferire i materiali di plastica derivanti dalla raccolta differenziata con il sistema porta a porta, CER 20.01.39, mentre il *Contraente* si impegna ad effettuare tutte le operazioni di selezione delle f.e. secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.

ART. 3

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia di gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata.

ART. 4

PREZZO DEL SERVIZIO

I prezzi dei conferimenti oggetto del presente contratto vengono concordati tra le parti e si intendono al netto di IVA. Il prezzo applicato è il seguente:

- Costo di conferimento Vs. rifiuti di plastica CER 20.01.39 € 0,055/kg.
- Servizio di trasporto e smaltimento frazioni estranee Vs. carico.
 1. Qualora la Società volesse avvalersi del servizio di gestione delle f.e., a cura e spese del Contraente, il costo di tale servizio, comprensivo di trasporto e smaltimento, sarà pari ad € 210,00/ton.
- Il tutto oltre IVA in misura di legge;

ART. 5

OBBLIGHI E RERSPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Con la stipulazione del presente contratto la *Società* si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art.4 e 9, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate:

- La *Società* provvederà a sua cura e spese a conferire i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata effettuata presso il *Comune di Lentini*.
- La *Società* garantisce che saranno conferiti esclusivamente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata di cui all'Art.2 del presente contratto, tipologia logicamente individuata dalle normative vigenti;

- Ogni carico derivante dalla raccolta differenziata conferito dovrà essere accompagnato dal FIR “Formulario di identificazione rifiuto” (DM 01/04/98 n.145 e s.m.i.);
- I veicoli della *Società* che esegue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale circoleranno dentro il perimetro dell’impianto del *Contraente* a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni causati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l’assoluta rispondenza alle norme contenute nel DPR 27/04/1955 n. 547, nel D.lgs. 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.lgs. 15/18/1991 n. 277, nel D.lgs. 19/09/1994 n. 626, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l’attività in oggetto sicura di tutti gli aspetti ed in ogni momento;
- La *Società* che segue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dal *Contraente* per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell’ambito delle aree di competenza dell’impianto nelle quali è prevista l’attività del *Contraente* stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all’attività di che nello stesso si svolge.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà validità dal 01/11/2019 al 31/12/2019. Lo stesso potrà essere rinnovato di pari periodo, fatta eccezione della volontà di una delle due parti al recesso anticipato, da comunicarsi a mezzo PEC almeno un mese prima dalla data di scadenza.

ART. 7

SOVVALLO

Il servizio di trasporto e smaltimento del sovrvallo che si produrrà con la selezione del materiale CER 20.01.39, su richiesta del *Contraente*, e dietro presentazione di un bilancio di massa che ne certifichi le quantità, dovrà essere inviato presso l’impianto di smaltimento/recupero a propria cura e spese della *Società*.

ART. 8

MATERIALE CONFERIBILE

Il materiale che può essere conferito presso la piattaforma è quello derivante dalla raccolta differenziata del *Comune di Lentini* con codice CER 20.01.39 (N.B. non sono ammessi rifiuti di plastica elettronici e altri rifiuti non conformi). Il *Contraente*, assicura alla società la disponibilità di ricezione dei conferimenti di cui all’art.2

ART. 9

PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa alla selezione dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata avverrà mensilmente in funzione dei prodotti effettivamente conferiti come specificato nell'art.4 Il corrispettivo dovrà essere versato a rimessa diretta a presentazione fattura a mezzo bonifico bancario intestato a: Etna Global Service srl con sede presso Via V strada, 10 Z.I. – 95121 Catania. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 231/02.

ART. 10

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere il servizio oggetto del presente contratto nei seguenti casi:

1. Ritardi nei pagamenti rispetto ai termini di scadenza
2. Difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti rispetto alle prescrizioni pattuite nel presente contratto.

ART. 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La *Società* ha la facoltà di risolvere di diritto, senza formalità di sorta e necessità di messa in mora il presente contratto nei seguenti casi:

1. Revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.

ART. 12

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà demandata al Giudice Ordinario, fissandone sin d'ora la competenza in via esclusiva al Foro territoriale di Catania.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche alla presente Convenzione ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

Le parti dichiarano che quanto previsto dalla Convenzione corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo la Convenzione il risultato di una negoziazione fra le parti con riferimento ad ogni singola clausola. Le parti si impegnano sin d'ora a rendere compatibile il presente accordo con eventuali future norme imperative di legge o con eventuali future prescrizioni delle Autorità competenti, utilizzando la massima diligenza e la buona fede.

SOCIETA'

CONTRAENTE
ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.
L'Amministratore Unico



Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole della presente Convenzione, che approvano espressamente e specificatamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.

Catania, 29/10/2019

SOCIETA'

CONTRAENTE
ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.
L'Amministratore Unico



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI VS. RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI VETRO CER 15.01.07

TRA

Il Comune di Lentini (SR) con sede in nella persona di che interviene nella qualità di in forza al proprio mandato del Comune di Lentini (SR), che d'ora in poi potrà essere denominata "*Società*"

E

La Società Etna Global Service srl con sede legale e stabilimento in via V ^ strada n.10 Zona Industriale Catania (CT), P.IVA 04210930873, nella persona della sig.ra Fragapane Concetta Nata a Nicolosi (CT), il 27/06/74 che interviene nella qualità di Amministratore Unico, d'ora in poi individuato come "*Contraente*"

premesso che

- La Etna Global Service srl è in possesso di un impianto idoneo alla ricezione di rifiuti di imballaggi di vetro CER 15.01.07;
- Che detto impianto è regolarmente autorizzato dalla Città Metropolitana di Catania con Autorizzazione n. 197 del 08/06/2015.
- Il *Comune di Lentini* (SR) ha affidato incarico alla Etna Global Service srl, per il conferimento dei rifiuti con CER 15.01.07, come da Vs. mail del 24/10/2019;
- La Etna Global Service srl così come comunicato da relativa nota, ha dato disponibilità ad eseguire suddetto servizio al prezzo di € 0,080/Kg.
- La società intende conferire giornalmente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata eseguita nel *Comune di Lentini* (SR) presso il predetto impianto;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La *Società* con il presente contratto si impegna a conferire i materiali di vetro derivanti dalla raccolta differenziata con il sistema porta a porta, CER 15.01.07, mentre il *Contraente* si impegna ad effettuare tutte le operazioni di selezione delle f.e. secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.

ART. 3

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia di gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata.

ART. 4

PREZZO DEL SERVIZIO

I prezzi dei conferimenti oggetto del presente contratto vengono concordati tra le parti e si intendono al netto di IVA. Il prezzo applicato è il seguente:

NON IN CONVENZIONE CO.RE.VE

- Costo di conferimento Vs. rifiuti di imballaggi di vetro CER 15.01.07 € 0,080/kg.
- Servizio di trasporto e smaltimento frazioni estranee Vs. carico.
 1. Qualora la Società volesse avvalersi del servizio di gestione delle f.e., a cura e spese del Contraente, il costo di tale servizio, comprensivo di trasporto e smaltimento, sarà pari ad € 210,00/ton.
- Il tutto oltre IVA in misura di legge;

ART. 5

OBBLIGHI E RERSPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Con la stipulazione del presente contratto la *Società* si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art.4 e 9, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate:

- La *Società* provvederà a sua cura e spese a conferire i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata effettuata presso il *Comune di Lentini*.
- La *Società* garantisce che saranno conferiti esclusivamente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata di cui all'Art.2 del presente contratto, tipologia logicamente individuata dalle normative vigenti;

- Ogni carico derivante dalla raccolta differenziata conferito dovrà essere accompagnato dal FIR “Formulario di identificazione rifiuto” (DM 01/04/98 n.145 e s.m.i.);
- I veicoli della *Società* che esegue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale circoleranno dentro il perimetro dell’impianto del *Contraente* a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni causati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l’assoluta rispondenza alle norme contenute nel DPR 27/04/1955 n. 547, nel D.lgs. 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.lgs. 15/18/1991 n. 277, nel D.lgs. 19/09/1994 n. 626, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l’attività in oggetto sicura di tutti gli aspetti ed in ogni momento;
- La *Società* che segue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dal *Contraente* per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell’ambito delle aree di competenza dell’impianto nelle quali è prevista l’attività del *Contraente* stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all’attività di che nello stesso si svolge.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà validità dal 01/11/2019 al 31/12/2019. Lo stesso potrà essere rinnovato di pari periodo, fatta eccezione della volontà di una delle due parti al recesso anticipato, da comunicarsi a mezzo PEC almeno un mese prima dalla data di scadenza.

ART. 7

SOVVALLO

Il servizio di trasporto e smaltimento del sovrvallo che si produrrà con la selezione del materiale CER 15.01.07, su richiesta del *Contraente*, e dietro presentazione di un bilancio di massa che ne certifichi le quantità, dovrà essere inviato presso l’impianto di smaltimento/recupero a propria cura e spese della *Società*.

ART. 8

MATERIALE CONFERIBILE

Il materiale che può essere conferito presso la piattaforma è quello derivante dalla raccolta differenziata del *Comune di Lentini* con codice CER 15.01.07 (N.B. non sono ammessi rifiuti di vetro diversi dalle tipologie specificate e altri rifiuti non conformi).

Il *Contraente*, assicura alla società la disponibilità di ricezione dei conferimenti di cui all’art.2

ART. 9

PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa alla selezione dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata avverrà mensilmente in funzione dei prodotti effettivamente conferiti come specificato nell'art.4 Il corrispettivo dovrà essere versato a rimessa diretta a presentazione fattura a mezzo bonifico bancario intestato a: Etna Global Service srl con sede presso Via V strada, 10 Z.I. – 95121 Catania. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 231/02.

ART. 10

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere il servizio oggetto del presente contratto nei seguenti casi:

1. Ritardi nei pagamenti rispetto ai termini di scadenza
2. Difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti rispetto alle prescrizioni pattuite nel presente contratto.

ART. 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La *Società* ha la facoltà di risolvere di diritto, senza formalità di sorta e necessità di messa in mora il presente contratto nei seguenti casi:

1. Revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.

ART. 12

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà demandata al Giudice Ordinario, fissandone sin d'ora la competenza in via esclusiva al Foro territoriale di Catania.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche alla presente Convenzione ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

Le parti dichiarano che quanto previsto dalla Convenzione corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo la Convenzione il risultato di una negoziazione fra le parti con riferimento ad ogni singola clausola. Le parti si impegnano sin d'ora a rendere compatibile il presente accordo con eventuali future norme imperative di legge o con eventuali future prescrizioni delle Autorità competenti, utilizzando la massima diligenza e la buona fede.

SOCIETA'

CONTRAENTE
ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.
L'Amministratore Unico



Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole della presente Convenzione, che approvano espressamente e specificatamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.

Catania, 29/10/2019

SOCIETA'

CONTRAENTE
ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.
L'Amministratore Unico



ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo il Contratto il risultato di una negoziazione fra le parti con riferimento ad ogni singola clausola. Le parti si impegnano sin d'ora a rendere compatibile il presente accordo con eventuali future norme imperative di legge o con eventuali future prescrizioni delle Autorità competenti, utilizzando la massima diligenza e la e la buona fede.

Le clausole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del presente contratto hanno carattere essenziale, sicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto.

Catania, li 28 Ottobre 2019

SOCIETA'

CONTRAENTE
ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.
L'Amministratore Unico



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI VS. RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI CER 15.01.06 "Plastica-Alluminio"

TRA

Il Comune di Lentini (SR) con sede in nella persona di
..... che interviene nella qualità di in forza al proprio mandato
del Comune di Lentini (SR), che d'ora in poi potrà essere denominata "*Società*"

E

La Società Etna Global Service srl con sede legale e stabilimento in via V ^ strada n.10 Zona Industriale Catania (CT),
P.IVA 04210930873, nella persona della sig.ra Fracapane Concetta Nata a Nicolosi (CT), il 27/06/74 che interviene nella
qualità di Amministratore Unico, d'ora in poi individuato come "*Contraente*"

premesso che

- La Etna Global Service srl è in possesso di un impianto idoneo alla ricezione di rifiuti di imballaggi in materiali misti CER 15.01.06;
- Che detto impianto è regolarmente autorizzato dalla Città Metropolitana di Catania con Autorizzazione n. 197 del 08/06/2015.
- Il *Comune di Lentini* (SR) ha affidato incarico alla Etna Global Service srl, per il conferimento dei rifiuti con CER 15.01.06, come da Vs. mail del 24/10/2019;
- La Etna Global Service srl così come comunicato da relativa nota, ha dato disponibilità ad eseguire suddetto servizio al prezzo di € 0,120/Kg.
- La società intende conferire giornalmente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata eseguita nel *Comune di Lentini* (SR) presso il predetto impianto;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La *Società* con il presente contratto si impegna a conferire i rifiuti in materiali misti derivanti dalla raccolta differenziata con il sistema porta a porta, CER 15.01.06, mentre il *Contraente* si impegna ad effettuare tutte le operazioni di selezione delle f.e. secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.

ART. 3

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia di gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata.

ART. 4

PREZZO DEL SERVIZIO

I prezzi dei conferimenti oggetto del presente contratto vengono concordati tra le parti e si intendono al netto di IVA. Il prezzo applicato è il seguente:

NON IN DELEGA CO.RE.PLA

- Costo di selezione, pressatura, etichettatura e trasporto presso CSS CO.RE.PLA. del rifiuto CER 15.01.02 – derivante dalla selezione del CER 15.01.06 € 0,120/kg.
- Servizio di trasporto e smaltimento frazioni estranee Vs. carico.
 1. Qualora la Società volesse avvalersi del servizio di gestione delle f.e., a cura e spese del Contraente, il costo di tale servizio, comprensivo di trasporto e smaltimento, sarà pari ad € 210,00/ton.
 2. Per quanto riguarda il materiale di alluminio che si produrrà dalla selezione del CER 15.01.06, i proventi e/o oneri di gestione, rimarranno a totale carico/beneficio del Contraente.
- Il tutto oltre IVA in misura di legge;

ART. 5

OBBLIGHI E RERSPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Con la stipulazione del presente contratto la *Società* si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art.4 e 9, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate:

- La *Società* provvederà a sua cura e spese a conferire i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata effettuata presso il *Comune di Lentini*.

- La *Società* garantisce che saranno conferiti esclusivamente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata di cui all'Art.2 del presente contratto, tipologia logicamente individuata dalle normative vigenti;
- Ogni carico derivante dalla raccolta differenziata conferito dovrà essere accompagnato dal FIR "Formulario di identificazione rifiuto" (DM 01/04/98 n.145 e s.m.i.);
- I veicoli della *Società* che esegue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale circoleranno dentro il perimetro dell'impianto del *Contraente* a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni causati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel DPR 27/04/1955 n. 547, nel D.lgs. 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.lgs. 15/18/1991 n. 277, nel D.lgs. 19/09/1994 n. 626, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura di tutti gli aspetti ed in ogni momento;
- La *Società* che segue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dal *Contraente* per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza dell'impianto nelle quali è prevista l'attività del *Contraente* stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività di che nello stesso si svolge.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà validità dal 01/11/2019 al 31/12/2019. Lo stesso potrà essere rinnovato di pari periodo, fatta eccezione della volontà di una delle due parti al recesso anticipato, da comunicarsi a mezzo PEC almeno un mese prima dalla data di scadenza.

ART. 7

SOVVALLO

Il servizio di trasporto e smaltimento del sovrvallo che si produrrà con la selezione del materiale CER 15.01.06, su richiesta del *Contraente*, e dietro presentazione di un bilancio di massa che ne certifichi le quantità, dovrà essere inviato presso l'impianto di smaltimento/recupero a propria cura e spese della *Società*.

ART. 8

MATERIALE CONFERIBILE

Il materiale che può essere conferito presso la piattaforma è quello derivante dalla raccolta differenziata del *Comune di Lentini* con codice CER 15.01.06 (N.B. non sono ammessi rifiuti diversi dalla tipologia specificata e altri rifiuti non conformi).

Il *Contraente*, assicura alla società la disponibilità di ricezione dei conferimenti di cui all'art.2

ART. 9

PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa alla selezione dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata avverrà mensilmente in funzione dei prodotti effettivamente conferiti come specificato nell'art.4 Il corrispettivo dovrà essere versato a rimessa diretta a presentazione fattura a mezzo bonifico bancario intestato a: Etna Global Service srl con sede presso Via V strada, 10 Z.I. – 95121 Catania. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 231/02.

ART. 10

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere il servizio oggetto del presente contratto nei seguenti casi:

1. Ritardi nei pagamenti rispetto ai termini di scadenza
2. Difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti rispetto alle prescrizioni pattuite nel presente contratto.

ART. 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La *Società* ha la facoltà di risolvere di diritto, senza formalità di sorta e necessità di messa in mora il presente contratto nei seguenti casi:

1. Revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.

ART. 12

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà demandata al Giudice Ordinario, fissandone sin d'ora la competenza in via esclusiva al Foro territoriale di Catania.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche alla presente Convenzione ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

Le parti dichiarano che quanto previsto dalla Convenzione corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo la Convenzione il risultato di una negoziazione fra le parti con riferimento ad ogni singola clausola. Le parti si impegnano sin d'ora a rendere compatibile il presente accordo con eventuali future norme imperative di legge o con eventuali future prescrizioni delle Autorità competenti, utilizzando la massima diligenza e la buona fede.

SOCIETA'

CONTRAENTE
ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.
L'Amministratore Unico



Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole della presente Convenzione, che approvano espressamente e specificatamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.

Catania, 29/10/2019

SOCIETA'

CONTRAENTE
ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.
L'Amministratore Unico



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI VS. RIFIUTI DI LEGNO CER 20.01.38 – CER 15.01.03

TRA

Il Comune di Lentini (SR) con sede in nella persona di che interviene nella qualità di in forza al proprio mandato del Comune di Lentini (SR), che d'ora in poi potrà essere denominata "*Società*"

E

La Società Etna Global Service srl con sede legale e stabilimento in via V ^ strada n.10 Zona Industriale Catania (CT), P.IVA 04210930873, nella persona della sig.ra Fragapane Concetta Nata a Nicolosi (CT), il 27/06/74 che interviene nella qualità di Amministratore Unico, d'ora in poi individuato come "*Contraente*"

premesso che

- La Etna Global Service srl è in possesso di un impianto idoneo alla ricezione di rifiuti di legno CER 15.01.03 – e CER 20.01.38;
- Che detto impianto è regolarmente autorizzato dalla Città Metropolitana di Catania con Autorizzazione n. 197 del 08/06/2015.
- Il *Comune di Lentini* (SR) ha affidato incarico alla Etna Global Service srl, per il conferimento dei rifiuti con CER 15.01.03 - 20.01.38, come da Vs. mail del 24/10/2019;
- La Etna Global Service srl così come comunicato da relativa nota, ha dato disponibilità ad eseguire suddetto servizio al prezzo di € 0,070/Kg., per entrambe le tipologie.
- La società intende conferire giornalmente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata eseguita nel *Comune di Lentini* (SR) presso il predetto impianto;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La *Società* con il presente si impegna a conferire i materiali di plastica derivanti dalla raccolta differenziata con il sistema porta a porta, CER 15.01.03 - 20.01.38, mentre il *Contraente* si impegna ad effettuare tutte le operazioni di selezione delle f.e. secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.

ART. 3

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia di gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata.

ART. 4

PREZZO DEL SERVIZIO

I prezzi dei conferimenti oggetto del presente contratto vengono concordati tra le parti e si intendono al netto di IVA. Il prezzo applicato è il seguente:

- Costo di conferimento Vs. rifiuti di legno CER 15.01.03 € 0,070/kg.
- Costo di conferimento Vs. rifiuti di legno CER 20.01.38 € 0,070/kg.
- Servizio di trasporto e smaltimento frazioni estranee Vs. carico.
 1. Qualora la Società volesse avvalersi del servizio di gestione delle f.e., a cura e spese del Contraente, il costo di tale servizio, comprensivo di trasporto e smaltimento, sarà pari ad € 210,00/ton.
- Il tutto oltre IVA in misura di legge;

ART. 5

OBBLIGHI E RERSPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Con la stipulazione del presente contratto la *Società* si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art.4 e 9, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate:

- La *Società* provvederà a sua cura e spese a conferire i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata effettuata presso il *Comune di Lentini*.
- La *Società* garantisce che saranno conferiti esclusivamente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata di cui all'Art.2 del presente contratto, tipologia logicamente individuata dalle normative vigenti;

- Ogni carico derivante dalla raccolta differenziata conferito dovrà essere accompagnato dal FIR "Formulario di identificazione rifiuto" (DM 01/04/98 n.145 e s.m.i.);
- I veicoli della *Società* che esegue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale circoleranno dentro il perimetro dell'impianto del *Contraente* a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni causati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel DPR 27/04/1955 n. 547, nel D.lgs. 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.lgs. 15/18/1991 n. 277, nel D.lgs. 19/09/1994 n. 626, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura di tutti gli aspetti ed in ogni momento;
- La *Società* che segue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dal *Contraente* per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza dell'impianto nelle quali è prevista l'attività del *Contraente* stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività di che nello stesso si svolge.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà validità dal 01/11/2019 al 31/12/2019. Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato, per ulteriori anni uno e così di seguito, salvo la volontà di una delle parti alla risoluzione dello stesso, da effettuarsi a mezzo Raccomandata A/R avanzando tale richiesta almeno 3 mesi della scadenza naturale dello stesso.

ART. 7

SOVVALLO

Il servizio di trasporto e smaltimento del sovrallo che si produrrà con la selezione del materiale CER 15.01.03 -20.01.38, su richiesta del *Contraente*, e dietro presentazione di un bilancio di massa che ne certifichi le quantità, dovrà essere inviato presso l'impianto di smaltimento/recupero a propria cura e spese della *Società*.

ART. 8

MATERIALE CONFERIBILE

Il materiale che può essere conferito presso la piattaforma è quello derivante dalla raccolta differenziata del *Comune di Lentini* con codice CER 15.01.03 - 20.01.38 (N.B. non sono ammessi rifiuti di legno diversi dalle tipologie specificate e altri rifiuti non conformi).

Il *Contraente*, assicura alla società la disponibilità di ricezione dei conferimenti di cui all'art.2

ART. 9

PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa alla selezione dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata avverrà mensilmente in funzione dei prodotti effettivamente conferiti come specificato nell'art.4 Il corrispettivo dovrà essere versato a rimessa diretta a presentazione fattura a mezzo bonifico bancario intestato a: Etna Global Service srl con sede presso Via V strada, 10 Z.I. – 95121 Catania. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 231/02.

ART. 10

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere il servizio oggetto del presente contratto nei seguenti casi:

1. Ritardi nei pagamenti rispetto ai termini di scadenza
2. Difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti rispetto alle prescrizioni pattuite nel presente contratto.

ART. 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La *Società* ha la facoltà di risolvere di diritto, senza formalità di sorta e necessità di messa in mora il presente contratto nei seguenti casi:

1. Revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.

ART. 12

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà demandata al Giudice Ordinario, fissandone sin d'ora la competenza in via esclusiva al Foro territoriale di Catania.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche alla presente Convenzione ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

Le parti dichiarano che quanto previsto dalla Convenzione corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo la Convenzione il risultato di una negoziazione fra le parti con riferimento ad ogni singola clausola. Le parti si impegnano sin d'ora a rendere compatibile il presente accordo con eventuali future norme imperative di legge o con eventuali future prescrizioni delle Autorità competenti, utilizzando la massima diligenza e la buona fede.

SOCIETA'

CONTRAENTE
ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.
L'Amministratore Unico



Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole della presente Convenzione, che approvano espressamente e specificatamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.

Catania, 29/10/2019

SOCIETA'

CONTRAENTE
ETNA GLOBAL SERVICE s.r.l.
L'Amministratore Unico



CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIMINAZIONE DEI SACCHETTI DI PLASTICA E SELEZIONE, DEI MATERIALI A BASE CELLULOSICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

TRA

Il Comune di Lentini (SR) con sede in _____ nella persona di _____ che interviene nella qualità di _____, che d’ora in poi potrà essere denominato “*Società*”

E

La Società Etna Global Service srl con sede legale e stabilimento in via V ^ strada n.10 Zona Industriale Catania (CT), P. IVA 04210930873, nella persona della sig.ra Fragapane Concetta Nata a Nicolosi (CT), il 27/06/74, che interviene nella qualità di Amministratore Unico d’ora in poi individuata come “*Contraente*”

premessi che

- Il *Contraente* è in possesso di un impianto per l’eliminazione del sacchetto di plastica ove è contenuto il materiale cellulosico e selezione dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata;
- Che detto impianto è regolarmente autorizzato dalla Provincia Regionale di Catania con Autorizzazione n. 197 del 08/06/2015.
- La *Società* ha affidato incarico fino al 31/12/2019 al *Contraente*, ad eseguire l’eliminazione dei sacchetti di plastica;
- Il *Contraente* così come comunicato da relativa nota, ha dato disponibilità ad eseguire suddetto servizio per il CER 20.01.01 al prezzo di € 17,00/ton con F.E. < 10% - € 26,00/ton. F.E. > 10%, e per il CER 15.01.01 € 5,00/ton, per l’eliminazione del sacchetto di plastica, oltre al corrispettivo di pressatura per la gestione out di € 27,00 per il CER 20.01.01 ed € 29,50 per il CER 15.01.01.
- Che il *Contraente* si obbliga ad assicurare alla *Società* il massimo ricavo consentito dal conferimento dei predetti materiali.
- La *Società* intende conferire giornalmente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata eseguita nel Comune per consentirne l’eliminazione dei sacchetti presso il predetto impianto;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La società con il presente si impegna a conferire i materiali a base cellulosica derivanti dalla raccolta differenziata con il sistema porta a porta, ai fini dell’eliminazione dei sacchetti di plastica e selezione presso l’impianto, mentre il *Contraente* si impegna ad effettuare tutte le operazioni di eliminazione dei sacchetti e la

selezione, dei rifiuti conferiti, secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte la società da ogni responsabilità.

ART. 3

PREZZO DEL SERVIZIO E ATTIVITA' DELLA PIATTAFORMA

- Attività di recupero conformi a quanto previsto dall'All. 1, suballegato 1, punto 1.1.3 del DM 5 febbraio 1998 per la produzione di materie prime secondarie (mps) per l'industria cartaria conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 1.1.4. del predetto All. 1 al DM 5 febbraio 1998;

- messa a disposizione di materiale come 1.02.00 e/o 1.05.00 conforme alla norma UNI EN 643:2014 nel rispetto delle quantità previsionali di cui alla convenzione in essere con Comieco, tenuto conto delle lavorazioni effettuate per proprio conto dal convenzionato (es. prepulizia; lavorazione della raccolta multimateriale, separazione dell'imballaggio dalla raccolta congiunta);

- selezione e pressatura in balle nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;

- etichettatura di ogni singola balla da cui risultino le seguenti informazioni:

1. Ragione sociale della piattaforma;
2. Classificazione del materiale;
3. Convenzione e bacino;
4. Data di preparazione della balla;
5. Nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;

- attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni;

- attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento nei limiti previsti dalla prima fascia di qualità;

- predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informazioni:

1. Ragione sociale della piattaforma;
2. Classificazione del materiale;
3. Convenzione e bacino;
4. Nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;

- caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 24 tonnellate su incarico del destinatario per il riciclo individuato da Comieco;

- comunicazione giornaliera tramite invio da Comieco, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi;
- predisposizione e invio a Comieco e al destinatario per il riciclo individuato da Comieco entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, di un riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente, unitamente, ove richiesto da Comieco, a copia dei documenti di trasporto.

La Piattaforma tiene indenne il Comune di Zafferana Etneo da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalle attività sopra indicate; in particolare la Piattaforma è responsabile della piena conformità delle materie prime secondarie alle specifiche previste dalla normativa vigente per la tipologia di macero dichiarata nei documenti di accompagnamento della merce.

Servizio di cui sopra con F.e. Fino al 10%	CER 20.01.01	€ 17,00/ton
Servizio di cui sopra con F.e. dal 11% al 15%	CER 20.01.01	€ 26,00/ton
Servizio di cui sopra con F.e. superiori al 15%	CER 15.01.01	€ 5,00/ton

Qualora il comune sottoscriva relativa convenzione con il Consorzio COMIECO per un servizio in gestione OUT, verranno fatturati ulteriori € 27,00/ton per la Congiunta e € 29,50/ton per la Selettiva, sul materiale selezionato, privo di frazioni estranee.

Servizio di trasporto e smaltimento frazioni estranee a totale carico del comune. Qualora il comune volesse affidare il servizio di gestione delle F.E. al *Contraente*, dietro presentazione di relativo formulario di smaltimento in discarica, il costo ammonterebbe ad € 210,00/ton.

Il tutto oltre IVA in misura di legge;

Il prezzo di cui sopra al punto a) verrà applicato per tutti gli imballaggi a base cellulosa conferiti presso la piattaforma.

ART. 4

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il *Contraente* si impegna ad eseguire a favore della *Società* le prestazioni dovute in forza del presente Contratto, alle condizioni ivi indicate. Il *Contraente* non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore o da situazioni indipendenti dalla volontà della stessa.

Il *Contraente* si obbliga di assicurare alla *Società* il massimo ricavo consentito dal conferimento del predetto materiale.

ART. 5

OBBLIGHI E RERSPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Con la stipulazione del presente contratto la *Società* si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art.4 e 9, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate:

- La *Società* provvederà a sua cura e spese a conferire i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata a sua cura e spese.
- La *Società* garantisce che saranno conferiti esclusivamente i prodotti derivanti dalla raccolta differenziata di cui all'Art.2 del presente contratto, tipo logicamente individuati dalle normative vigenti;
- Ogni carico derivante dalla raccolta differenziata conferito dovrà essere accompagnato dal FIR "Formulario di identificazione rifiuto" (DM 01/04/98 n.145 e s.m.i.);
- I veicoli della *Società* che esegue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale circoleranno dentro il perimetro dell'impianto del *Contraente* a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni causati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel DPR 27/04/1955 n. 547, nel D.lgs. 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.lgs. 15/18/1991 n. 277, nel D.lgs. 19/09/1994 n. 626, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura di tutti gli aspetti ed in ogni momento;
- La *Società* che segue la gestione integrata dei rifiuti nel territorio Comunale dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dal *Contraente* per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza dell'impianto nelle quali è prevista l'attività del *Contraente* stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività di che nello stesso si svolge.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà validità dal 01/11/2019 al 31/12/2019. Lo stesso potrà essere rinnovato di pari periodo, fatta eccezione della volontà di una delle due parti al recesso anticipato, da comunicarsi a mezzo PEC almeno un mese prima dalla data di scadenza.

ART. 7

SOVVALLO

Gli oneri per lo smaltimento degli scarti di lavorazione CER 19.12.12 che si produrranno con la selezione del materiale conferito, sono a totale carico della *Società*.

Qualora ci vogliate affidare il servizio di trasporto e smaltimento F.E., il costo è di € 210,00/ton.

ART. 8

MATERIALE CONFERIBILE

Il materiale che può essere conferito presso la piattaforma è quello derivante dagli imballaggi a base cellulosica con codice CER 20.01.01 e CER 15.01.01 derivante dalla raccolta differenziata del Comune. Il *Contraente*, assicura alla società il massimo ricavo consentito dalla convenzione che la stessa ha stipulato con il consorzio COMIECO.

ART. 9

PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa alla selezione dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata avverrà mensilmente in funzione dei prodotti effettivamente conferiti come specificato nell'art.4 Il corrispettivo dovrà essere versato a rimessa diretta a presentazione fattura a mezzo bonifico bancario intestato a: Etna Global Service srl con sede presso Via V Strada, 10 Z.I. – Catania. Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 231/02.

ART. 10

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere il servizio oggetto del presente contratto nei seguenti casi:

1. Ritardi nei pagamenti rispetto ai termini di scadenza
2. Difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferiti rispetto alle prescrizioni pattuite nel presente contratto.

ART. 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La *Società* ha la facoltà di risolvere di diritto, senza formalità di sorta e necessità di messa in mora il presente contratto nei seguenti casi:

1. Revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.
2. Documentata e reiterata difformità dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata conferito ai centri di conferimento autorizzati dai consorzi di filiera.

ART. 12

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà demandata al Giudice Ordinario, fissandone sin d'ora la competenza in via esclusiva al Foro territoriale di Catania.

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

da 6 DIC. 2019 al 21 DIC. 2019

col n. 2331 del Reg. pubblicazioni.

Lentini, _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia della presente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

!! dal 6 DIC. 2019

!! al 21 DIC. 2019

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti reclami.

!! dalla Residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO GENERALE



E' copia conforme al suo originale per la pubblicazione.

Lentini, 6 DIC. 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Gabriella Buccheri*)